



Unione europea
Fondo sociale europeo



L'Europa è la carta
di accesso al futuro

PO FSE ABRUZZO
2007»2013 | OBIETTIVO
"Competitività regionale
e occupazione"



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "V. EMANUELE II" DI LANCIANO

Prot.1433/C20b

Lanciano li 17 marzo 2014

CUP: C46G13002200007

Progetto regionale approvato con D.D. 24-01-2014 n. 05/DL32: P.O. FSE Abruzzo 2007-2013. Obiettivo CRO - Piano Operativo 2011-2013 Asse 4 Capitale Umano – Avviso pubblico Progetto Speciale "Scuole e Nuovi Apprendimenti 3" ed intitolato "Design, fashion, magie, profumi e alchimie orientali in un tripudio di forme e colori"

CONTRATTO di COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

tra

l'Istituto *d'Istruzione Superiore "V. Emanuele II"* con sede in Lanciano via Bologna, n.8, codice fiscale 81001380690 rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro tempore, Dott.ssa *Maria Patrizia Costantini* nata a Lanciano (CH) il 05/08/1962, C.F.CSTMPT62M45E435W, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto sopra indicato, di seguito denominato "Istituto committente", in qualità di scuola capofila del progetto in oggetto,

e

La Prof.ssa TUMINI Rosanna, nata a Lanciano il 27/05/1971, C.F. *TMNRNN71E67E435T* residente a *Paglieta* via G. Bruno n. 30, di seguito denominato "Collaboratore - Docente", *inserito nella graduatoria di Istituto di terza fascia dell'area classe di concorso D605 – Arte della Tessitura e della Decorazione dei Tessuti dell'Istituto d'Istruzione Superiore "V. Emanuele II" di Lanciano.*

PREMESSO CHE

1. l'Istituto *d'Istruzione Superiore "V. Emanuele II"* di Lanciano – è scuola capofila del progetto regionale approvato con D.D. 24-01-2014 n. 05/DL32: P.O. FSE Abruzzo 2007-2013. Obiettivo CRO - Piano Operativo 2011-2013 Asse 4 Capitale Umano – Avviso pubblico Progetto Speciale "Scuole e Nuove Apprendimenti 3" ed intitolato "Design, fashion, magie, profumi e alchimie orientali in un tripudio di forme e colori."
2. L'Istituto *d'Istruzione Superiore "V. Emanuele II"* di Lanciano – scuola facente parte dell'ATS, per la realizzazione del Progetto autorizzato ha necessità della seguente prestazione lavorativa: n. 01 Collaboratore – Docente di *Arte della Tessitura e della Decorazione dei Tessuti* .
3. l'Istituto *d'Istruzione Superiore "V. Emanuele II"*. di Lanciano ha individuato nella graduatoria di 3° fascia dei Docenti la Prof.ssa Tumini Rosanna quale destinatario della proposta di contratto per lo svolgimento della suddetta prestazione, il quale convocato con posta elettronica, si è dichiarato disponibile a fornire la prestazione di collaborazione oggetto del presente contratto fornendo i dati personali necessari per l'applicazione delle vigenti norme fiscali, previdenziali, assistenziali, mediante la compilazione dell'apposita dichiarazione.

4. il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha curato l'attività istruttoria di competenza.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa, alle seguenti condizioni:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto individuale di lavoro.

ART. 2 - CONTRATTO

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti intendono instaurare un rapporto di lavoro inquadrato come "collaborazione coordinata e continuativa", ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e seguenti del Decreto Legislativo n. 276/2003.

ART. 3 - NATURA DEL RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato un contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa con espressa esclusione di ogni rapporto di subordinazione.

ART. 4 - OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

Il Collaboratore- Docente Tumini Rosanna dovrà svolgere a favore del committente la seguente prestazione: attività di insegnamento di *Arte della Tessitura e della Decorazione dei Tessuti*.

Lo svolgimento dell'incarico deve aver luogo presso l'Istituto *d'Istruzione Superiore "V. Emanuele II" – Liceo artistico "G. Palizzi"*, sito in *Lanciano Via G. Ferraris n. 13*.

Il Collaboratore - Docente si obbliga ad effettuare la prestazione con lavoro proprio con piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico che l'Istituto committente esercita al fine di utilizzare compiutamente l'attività di collaborazione.

Il rapporto di lavoro dovrà intendersi senza alcuna subordinazione da parte del collaboratore.

L'Istituto metterà a disposizione del collaboratore le informazioni e gli strumenti necessari per l'espletamento dell'attività lavorativa.

Il Collaboratore – *Docente* è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento in caso di eventuali danni a lui imputabili.

L'Istituto avrà cura che siano forniti al collaboratore i documenti e le indicazioni necessari relativi alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e il collaboratore si impegna ad espletare la propria attività nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e ad osservare le disposizioni ricevute in relazione ai rischi.

ART. 5 - ORE LAVORATIVE E COMPENSO

La collaborazione oggetto del presente contratto, pari a n.21 ore lavorative, avrà la decorrenza dal 25/03/ 2014 al 27/5/ 2014 e comunque fino allo svolgimento del monte ore stabilito, ma non oltre il 30/06/2014 secondo il calendario allegato.

Non è ammesso alcun rinnovo tacito della presente collaborazione.

Il corrispettivo orario per la prestazione, determinato in euro 35,00 lordo dipendente, corrispondente a euro 45,00 lordo Stato.

L'erogazione a favore del Collaboratore - Docente avverrà per l'intero importo, a chiusura e rendicontazione, entro 30 giorni dalla data di accreditamento dei fondi da parte della Regione Abruzzo. I pagamenti avverranno dietro rilascio di idonea documentazione quietanzata. Il compenso di cui ai precedenti commi rientra, ai fini del trattamento fiscale, previdenziale ed assistenziale, tra i redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, lett. C bis, del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni e sarà, pertanto, assoggettato dall'Istituto committente:

- all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) da calcolarsi con le aliquote per scaglioni di reddito ai sensi

dell'art. 11 del TUIR usufruendo, se spettanti, delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 (detrazioni per carichi di famiglia e altre detrazioni) del predetto TUIR;

- alle addizionali regionali e comunali dell'IRPEF ai sensi rispettivamente, dell'art. 50 del D.L.vo n. 446/97 e dell'art. 1 del D.L.vo n. 360/98 e successive modificazioni ed integrazioni;
- al contributo previdenziale INPS gestione separata, ai sensi dell'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell'Istituto committente;
- al trattamento assicurativo INAIL, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, alla luce del minimale INAIL.

Il predetto compenso, inoltre, ai sensi degli artt. 10 bis e 16 bis del D. Lgs. n. 446/97, rientra nella base di calcolo dell'IRAP dovuta dall'Istituto committente.

Al Collaboratore - *Docente* non è dovuto, oltre al compenso indicato, nessun rimborso spese o trattamento di missione.

Dal presente contratto non maturano a favore del collaboratore mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o qualsivoglia altro onere a carico dell'Istituto committente.

Il compenso sarà accreditato sul conto corrente bancario o postale che il collaboratore indicherà contestualmente alla firma del presente contratto.

ART. 6 - ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il Collaboratore - *Docente* si impegna ad eseguire la prestazione con la necessaria diligenza e in maniera autonoma, conformemente ai criteri indicati dal committente mediante un coordinamento che si esplica attraverso direttive generali ed indicazioni di massima.

Il Collaboratore - *Docente* dovrà svolgere l'incarico personalmente senza avvalersi di sostituti, ausiliari o assistenti.

Il committente si riserva di effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'esecuzione della prestazione dedotta in contratto.

ART. 7 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati e le informazioni di cui il collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati.

Il Collaboratore - *Docente* ha l'obbligo di non diffondere notizie e apprezzamenti attinenti la prestazione e l'organizzazione, né compiere atti pregiudizievoli per l'attività del committente. Il collaboratore dovrà in ogni caso trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti l'incarico.

ART. 8 - SITUAZIONI SPECIFICHE

Il rapporto di collaborazione viene sospeso per maternità, paternità, adozione o affidamento per il periodo di astensione previsto dalle disposizioni vigenti in materia, e con pagamento, nei casi previsti, delle indennità stabilite dalla legislazione vigente a carico degli Enti preposti.

In caso di gravidanza a rischio, documentata da idonea certificazione medica, il periodo di sospensione è incrementato degli ulteriori giorni di astensione anticipata della maternità.

In ogni caso il rapporto resta sospeso qualora lo impongano le disposizioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla valutazione dei rischi relativi alla sede di svolgimento dell'attività indicata nel contratto.

Nei casi previsti dai commi che precedono la sospensione del rapporto non produce effetti sulla naturale scadenza del contratto che non è automaticamente prorogabile.

La malattia o l'infortunio del collaboratore comportano la sospensione del rapporto per il periodo in cui la prestazione diventa inesigibile. Per la corresponsione dell'indennità giornaliera si applica la Circolare INPS n.76 del 16.4.2007. Dopo trenta giorni di assenza, anche non continuativi, si potrà determinare, ad iniziativa di una delle parti, la risoluzione del presente contratto con effetto dal giorno di ricevimento della relativa comunicazione mediante raccomandata.

In ogni caso tutte le ipotesi di sospensione della prestazione da parte del collaboratore previste dal presente articolo comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo da parte del committente.

ART. 9 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ciascuna parte si impegna a provvedere alle coperture assicurative obbligatorie di propria competenza.

ART. 10 - RECESSO

L'Istituto committente si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto per motivate ragioni, mediante raccomandata A.R., con preavviso di almeno 5 giorni, corrispondendo solo la parte del corrispettivo calcolata in relazione alla percentuale dell'attività svolta, senza che ciò produca a favore del collaboratore alcun diritto al risarcimento di danni.

Il Collaboratore - *Docente* potrà recedere dal contratto mediante raccomandata A.R. con un preavviso di almeno 5 giorni. Anche in tale caso il compenso da liquidare sarà determinato in relazione alla percentuale dell'attività svolta. In caso di recesso da parte del collaboratore senza rispetto del termine di preavviso, al compenso spettante si applicherà, a titolo di penale, una decurtazione corrispondente al periodo di mancato preavviso.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Collaboratore -*Docente*, con la sottoscrizione del presente contratto, è informato che l'Istituto è titolare dei dati personali da lui stesso comunicati.

L'Istituto effettuerà il trattamento di tali dati con le modalità cartacee ed informatiche per i fini del contratto stesso e degli atti connessi e conseguenti nel rispetto della normativa vigente in materia.

ART. 12 - MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

ART. 13 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente pattuito le parti rinviano alla disciplina vigente per le Pubbliche Amministrazioni in materia di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto, al D.Lgs. n.276-2003.

ART. 14 - REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART.15 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, si elegge competente in via esclusiva il Foro di *Lanciano*.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Collaboratore - Docente

F/to Prof.ssa TUMINI Rosanna

Il Dirigente Scolastico della scuola capofila

F/to Dott.ssa COSTANTINI Maria Patrizia